

BROKER: AGE Assicurazioni Gestione Enti srl

APPENDICE N. 16

alla Polizza di assicurazione N. 54960 emessa a favore della Spett.le COOPERATIVA CENTESE AUTOTRASPORTI GTB - Via Bondenese, 83 - 44040 Buonacompra - Cento (Ferrara) - P.Iva 00298520388

Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Polizza sopra indicata, le Parti contraenti prendono e danno atto che, con decorrenza dalle ore 24:00 del 4 Agosto 2015, si intendono apportate le seguenti modifiche:

1) Si precisa che le condizioni, termini e garanzie di polizza devono intendersi operanti per la Spett.le CONSORZIO AUTOTRASPORTI RENAZZO C.T.R. SOC. COOP A R.L.
Via Renazzo 76/A - 44042 Cento (FE)
P.I. 01002130381

In qualità di Coassicurato di polizza unitamente alla Spett.le COOPERATIVA CENTESE AUTOTRASPORTI GTB.

In fase di conguaglio il fatturato noli e movimentato merci realizzato dalla suddetta ditta dovranno essere conteggiati unitamente a quello della Spett.le COOPERATIVA CENTESE AUTOTRASPORTI GTB.

2) Ad integrazione dell'elenco degli Autotrasportatori che lavorano in esclusiva per la Spett.le Contraente, di cui all'Appendice n. 1 di polizza, deve intendersi aggiunta la seguente ditta:

AUTOTRASPORTI GALERANI Snc
Via Bondanese 184 - 44042 BUONACOMPRA
P.I. 01590300388

In fase di conguaglio il fatturato noli e movimentato merci realizzato dalla suddetta ditta dovranno essere conteggiati unitamente a quello comunicato dalle altre ditte.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO

Letta, approvata, sottoscritta e scambiata fra le parti.
Emessa in Due originali ad un solo effetto.
Genova, 10 Agosto 2015

IL CONTRAENTE

COOP. AUTOTRASPORTI CENTESE
G.T.B. - Soc. Coop. a R.L.
Via Bondenese, 83 - Tel. 051/6840911
44040 BUONACOMPRA (Ferrara)

LA SOCIETA' ASSICURATRICE


SOCIETA' ITALIANE ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
SITITIME AERCI
IL RESPONSABILE
(Massimo Nicola Spadoni)

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del Decreto-Legislativo n°209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) ed alla Circolare Isvap n° 303 del 02/06/1997;
- di aver ricevuto dall'intermediario le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, commi 1 e 2, del Regolamento Isvap n° 5 del 16/10/2006

IL CONTRAENTE
COOP. AUTOTRASPORTI CENTESE
G.T.B. - Soc. Coop. a R.L.
Via Bondenese, 83 - Tel. 051/6840911
44040 BUONACOMPRA (Ferrara)

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della polizza, il Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto di cui all'art. 52 del Regolamento Isvap n° 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE

COOP. AUTOTRASPORTI CENTESE
G.T.B. - Soc. Coop. a R.L.
Via Bondenese, 83 - Tel. 051/6840911
44040 BUONACOMPRA (Ferrara)

Siat Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.

Sede Legale e Direzione: via V Dicembre, 3 - 16121 Genova (Italia) - tel. +39 010 554611 - fax +39 010 5546400 - telegrammi siatassur - C.P. 1399/16100 GE - Capitale sociale Iv. Euro 38.000.000,00 - Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P. I.V.A. 00522420107 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio dell'Artigianato del 26-5-1967 (Gazzetta Ufficiale del 5-6-1967 n. 138) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00034 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritte all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.siat-assicurazioni.com - siat@siatass.com

AGENZIA: AGE Assicurazioni Gestione Enti srl

APPENDICE N. 22

alla Polizza di assicurazione N. 54960 emessa a favore della Spett.le **COOPERATIVA CENTESE AUTOTRASPORTI GTB** - Via Bondenese, 83 - 44040 Cento (FE) - C.F./P.Iva 00298520388

Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Polizza sopra indicata, le Parti contraenti prendono e danno atto che le garanzie assicurative si intendono rinnovate per una ulteriore annualità, e più **precisamente dalle ore 00.00 del 01 Gennaio 2018 alle ore 24.00 del 31 Dicembre 2018**, con le seguenti modifiche:

FRANCHIGIE E SCOPERTI

In parziale deroga a quanto previsto all'Art. 10 della Sezione 1 e all'Art. 8 della Sezione 2 di Polizza, in luogo della franchigia fissa di Euro indicata in detti articoli, viene previsto uno scoperto del con il minimo di Euro

CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Per il rinnovo di cui sopra, il Contraente corrisponde il premio lordo annuo, minimo e comunque acquisito dagli Assicuratori, pari ad Euro così calcolato:

SEZIONE 1) RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE:

SEZIONE 2) MERCI TRASPORTATE:

Il suddetto premio minimo, comunque acquisito, viene corrisposto in due rate semestrali di Euro ciascuna, regolabili la prima alla data del 01/01/2018, la seconda scadente il 01/07/2018.

SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.

Sede Legale e Direzione: via V Dicembre, 3-16121 Genova (Italia) - tel. +39 010 5546 1 - fax +39 010 5546 400 - telegrammi siatassur - C.P. 1399/16100 GE - Capitale sociale i.v. Euro 38.000.000,00 - Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P. I.V.A. 00522430107 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio dell'Artigianato del 26-5-1967 (Gazzetta Ufficiale del 5-6-1967 n. 138) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00034 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.siat-assicurazioni.com - siat@siatass.com



Con la suddetta decorrenza si intende operante il disposto della allegata **Institute Cyber Attack Exclusion Clause 10/11/03**.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO

LETTA, APPROVATA, SOTTOSCRITTA E SCAMBIATA FRA LE PARTI.
Emessa in Due originali ad un solo effetto.
Genova, 03 Gennaio 2018

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

Siat
Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.
Alessandro Marelli
Direttore Operativo

10/11/03

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

- 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
- 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

CL. 380

LIBERA TRADUZIONE DELLA
Institute Cyber Attack Exclusion Clause 10/11/03
ELABORATA DAL TECHNICAL & CLAUSES COMMITTEE DI LONDRA

Clausola di esclusione dei rischi di attacchi cibernetici – Ed. 10/11/2003

- 1.1 Fermo restando quanto previsto alla clausola 1.2 sotto-riportata, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.
- 1.2 Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, la clausola 1.1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.